



COMUNICATO STAMPA n. 120/24

Lussemburgo, 29 luglio 2024

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-771/22 e C-45/23 | HDI Global e MS Amlin Insurance

Covid-19: la garanzia contro l'insolvenza dell'organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui il viaggiatore abbia annullato il viaggio, prima dell'insolvenza, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie

Nel 2020 alcuni viaggiatori in Austria e in Belgio hanno annullato i loro pacchetti turistici con destinazione, rispettivamente, Gran Canaria e Repubblica dominicana, a causa della pandemia di Covid-19. A seguito del fallimento dei loro organizzatori di viaggi, essi hanno chiesto agli assicuratori di questi ultimi il rimborso dei pagamenti effettuati.

Gli assicuratori hanno rifiutato di procedere a tali rimborsi per il motivo che essi avrebbero coperto unicamente il rischio di mancata esecuzione del viaggio a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. Ebbene, nel caso di specie, i viaggi non sarebbero stati effettuati per via del fatto che i viaggiatori li avevano annullati, mentre l'insolvenza dell'organizzatore si è verificata solo successivamente.

I giudici austriaco e belga investiti di tali controversie hanno chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa ai pacchetti turistici ¹. Tale direttiva prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli organizzatori forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori, nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore.

La Corte risponde che **la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui un viaggiatore annulli il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e in cui, dopo la risoluzione, l'organizzatore divenga insolvente** ².

Per quanto riguarda tale garanzia, non vi è alcun motivo per trattare in modo diverso i viaggiatori il cui pacchetto turistico non può essere eseguito a causa dell'insolvenza dell'organizzatore rispetto ai viaggiatori che hanno annullato il loro pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie.

In particolare, la direttiva stabilisce che il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati in caso di annullamento dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Tale diritto sarebbe privato del suo effetto utile se, qualora l'insolvenza dell'organizzatore si verifici dopo tale annullamento, la garanzia contro tale insolvenza non coprisse i corrispondenti crediti da rimborso.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva \(UE\) 2015/2302](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

² Ciò presuppone, inoltre, che il viaggiatore non abbia beneficiato, prima del verificarsi dell'insolvenza, di un rimborso integrale dei pagamenti effettuati al quale ha diritto.